



**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

## ***Canone RAI uso privato: adempimenti in scadenza per l'esonero 2024***

di **Mauro Muraca**

Convegno di aggiornamento

### **Legge di Bilancio e novità 2024**

[Scopri di più](#)

## **Normativa di riferimento**

Articolo 1 R.D.L. 246/1938

Articolo 1, comma 40, L. 232/2016

Articolo 1, comma 89, L. 145/2018

Articolo 1, comma 19-20, L. 213/2023

Articolo 4, D.P.R. 223/1989

Articolo 24, comma 14, L. 449/1997

Articolo 1, comma 153, L. 208/2015

D.P.R. 445/2000

D.M. 94/2016

Articolo 38, comma 8, D.L. 78/2010

## **Documenti di Prassi**

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 12991/2012

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 9668/2016

Provvedimento n. 18439/2020

Provvedimento n. 39345/2017

Circolare n. 45/E/2016

## **Premessa**

A norma dell'[articolo 1](#), R.D.L. 246/1938, è richiesto il **pagamento del canone RAI** da parte di chiunque possieda **uno o più dispositivi idonei o adattabili** per ricevere trasmissioni radiofoniche. È importante sottolineare che il criterio per identificare tali dispositivi è la presenza di un **sintonizzatore per la ricezione del segnale radiotelevisivo** (terrestre o satellitare) proveniente dall'antenna radiotelevisiva, come indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 12991/2012.

**Nota bene**

I computer, gli smartphone, i tablet e qualsiasi altro dispositivo **non sono considerati apparecchi televisivi, se non sono dotati di un sintonizzatore** per il segnale digitale terrestre o satellitare, come ribadito anche nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 9668/2016.

Nelle seguenti tabelle sono mostrati, rispettivamente:

- le **tipologie di apparecchiature atte o adattabili alla ricezione della radiodiffusione** che sono assoggettate al pagamento del canone RAI;

**Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione**

- Ricevitori TV fissi
- Ricevitori TV portatili
- Ricevitori TV per mezzi mobili
- Ricevitori radio fissi
- Ricevitori radio portatili
- Ricevitori radio per mezzi mobili
- Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H)
- Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata)

**Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione**

- Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV
- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV
- Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV
- Decoder per la TV digitale terrestre
- Ricevitore radio/TV satellitare
- Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV)

- le **tipologie di apparecchiature né atte né adattabili** alla ricezione della radiodiffusione non soggette al pagamento del canone RAI.

**Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della radiodiffusione**

- PC senza sintonizzatore TV
- monitor per computer
- casse acustiche
- videocitofoni

**Ammontare del canone RAI**

La misura complessiva del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è stata stabilita:

- a **partire dal 2017 e fino allo scorso 2023, in euro 90 annui**, come indicato nell'[articolo 1, comma 40, L. 232/2016](#), modificato successivamente dall'[articolo 1, comma 89, L. 145/2018](#);
- **per l'anno 2024 in euro 70 annui**, come recentemente previsto dall'[articolo 1, comma 19-20, L. 213/2023](#).

Il canone di abbonamento deve essere pagato **solo una volta per gli apparecchi** detenuti nella propria residenza o dimora, sia dallo stesso individuo che dai membri della stessa famiglia anagrafica.



#### Nota bene

La definizione di famiglia anagrafica è contenuta all'[articolo 4, D.P.R. 223/1989](#), secondo cui si definisce tale un **insieme di persone legate da vincoli di matrimonio**, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che **convivono e hanno dimora abituale** nello stesso Comune.

#### Soggetti esenti dal pagamento

Ai sensi dell'[articolo 24, comma 14, L. 449/1997](#), sono **esentati dal pagamento del canone RAI** i detentori di **apparecchi radiofonici**, a condizione che tali apparecchi siano collocati **esclusivamente presso abitazioni private**.

Altre esenzioni riguardano, invece, i **soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni**. Nello specifico, il canone RAI **non è dovuto** per coloro che:

- hanno un'età **pari o superiore a settantacinque anni**;
- hanno un reddito proprio e del coniuge che non superi complessivamente **l'importo di euro 8.000 annui**;
- **non convivano con altri soggetti** titolari di un reddito proprio, ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.

**Nota bene**

Con il provvedimento n. 18439/E/2020, è stato approvato il **modello di dichiarazione sostitutiva** che deve essere presentato dai soggetti di età pari o superiore a 75 anni per accedere all'esenzione dal canone RAI **per uso privato**.

In aggiunta alle predette situazioni di esonero, sono altresì **esentati dal pagamento del canone RAI**:

- gli **agenti diplomatici**;
- funzionari o **impiegati consolari**;
- **funzionari di organizzazioni internazionali**;
- **militari di cittadinanza** non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, in virtù di specifiche convenzioni internazionali.

**Presunzione di detenzione dell'apparecchio tv e dichiarazione sostitutiva**

L'[articolo 1, comma 153, L. 208/2015](#) (legge di stabilità 2016), ha apportato delle significative modifiche al **sistema di riscossione del canone RAI**. In particolare, a partire dal 2016:

- è stata introdotta la **presunzione di possesso di un apparecchio televisivo** nel caso in cui vi sia un'utenza elettrica nel luogo in cui una **persona risiede anagraficamente**;
- è stato stabilito che il pagamento del canone televisivo per uso privato, per i titolari di un'utenza elettrica di tipo residenziale, deve avvenire **mediante addebito sulla bolletta elettrica**, suddiviso in 10 rate mensili **da gennaio a ottobre di ogni anno**.

A partire dal 2016, la presunzione (utenza elettrica = possesso di apparecchio televisivo) può essere evitata solamente **presentando una dichiarazione** di non detenzione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, le cui modalità e termini di presentazione sono stati **definiti con il provvedimento n. 39345/2017**.

**Attenzione!!!**

La falsità di tale dichiarazione può comportare **conseguenze anche di natura penale**.

I detentori di un'utenza elettrica hanno la possibilità di presentare la dichiarazione sopra menzionata al fine di indicare, come alternativa, che:

- in nessuna delle residenze per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica, è **presente un apparecchio televisivo appartenente alla stessa famiglia anagrafica** (riferito al quadro A del modello);

**QUADRO A <sup>(1)</sup> - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

**Dichiara alternativamente**

☐ che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica <sup>(2)</sup>

☐ che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica <sup>(2)</sup>, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento

- il canone televisivo non deve essere addebitato su nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, poiché **è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a un altro membro della stessa famiglia** (riferito al quadro B del modello).

**QUADRO B <sup>(1)</sup> - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiara

☐ che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica <sup>(2) (3)</sup>

Codice  
fiscale

| | | | | | | | | | | | | | | |

Data <sup>(4)</sup>  
inizio

giorno mese anno  
| | | | | |



**Nota bene**

È necessario presentare la dichiarazione compilando il quadro B nel caso in cui **due individui**, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, **siano titolari di utenze elettriche distinte**.

Se dovessero mutare le circostanze che giustificavano una dichiarazione sostitutiva di non detenzione precedentemente presentata, come ad esempio l'acquisto successivo di un apparecchio televisivo, è necessario **presentare prontamente una dichiarazione di variazione dei presupposti**, previa compilazione del quadro C del modello.

**QUADRO C <sup>(1)</sup> - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DEI PRESUPPOSTI**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno  
| | | | | |

**Validità della dichiarazione di non detenzione (quadro A)**

La dichiarazione di non detenzione (quadro A) ha una **validità annuale e deve essere inviata**

**ogni anno**, se sussistono le **condizioni necessarie**.

Per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un determinato anno di riferimento, la dichiarazione deve essere presentata **tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 31 gennaio dell'anno stesso**. In altre parole, se la dichiarazione viene **presentata tra l'1.7.2023 e il prossimo 31.1.2024**, l'esonero dal pagamento del canone RAI avrà effetto **per l'intero canone dovuto per il 2024**.



#### **Nota bene**

D'altra parte, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata tra il 1° febbraio e il 30 giugno di un anno di riferimento avrà effetto per il canone dovuto **nel semestre luglio-dicembre dello stesso anno**. In altre parole, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dall'1.2.2024 al 30.6.2024 avrà effetto per **il semestre luglio-dicembre 2024**.

#### **Termini di presentazione della dichiarazione**

Dall'1.7.2023 al 31.1.2024

Dall'1.2.2024 al 30.6.2024

#### **Efficacia della dichiarazione**

Tutto il 2024

Semestre luglio – dicembre 2024

Resta inteso che, chi attiva una **nuova utenza di fornitura di energia elettrica** per uso domestico residenziale e non è già titolare di un'altra utenza nello stesso anno, deve presentare la dichiarazione sostitutiva **entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura**.



#### **Nota bene**

Tale dichiarazione avrà effetto **a partire dalla data di attivazione** e sarà valida fino **al 31 dicembre dell'anno in corso**.

**Validità della dichiarazione di presenza di altra utenza per l'addebito (quadro B)**



La dichiarazione sostitutiva riguardante la presenza di un'altra utenza elettrica per l'addebito del canone (quadro B del modello) **può essere depositata in qualsiasi periodo dell'anno**. La sua efficacia, ai fini del calcolo del canone dovuto, si basa sulla data di inizio dei presupposti attestati, indicata nel campo "data inizio".

**QUADRO B (1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**Dichiara**

☐ che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica <sup>(2) (3)</sup>

Codice fiscale

Data (4) inizio 

giorno	mese	anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per esempio, la data di inizio potrebbe corrispondere al momento in cui l'intestatario dell'utenza elettrica è riconosciuto come **parte della stessa famiglia anagrafica**, secondo quanto registrato nell'Anagrafe Comunale di riferimento.



### Nota bene

Nel caso di una dichiarazione presentata da un erede, la data di decesso deve essere **indicata nel campo "data inizio"**.

La "data inizio" **non può essere successiva alla data di sottoscrizione** della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue che, se i presupposti attestati si verificano prima del 1° gennaio dell'anno di presentazione, è possibile **indicare convenzionalmente il 1° gennaio di quell'anno** nel campo "data inizio".

Per quanto riguarda i termini di validità della dichiarazione nel quadro B, le istruzioni al modello specificano che se i presupposti si verificano al 1° giorno di ciascun semestre, **il canone non è dovuto per quel semestre**.

**Nota bene**

Quindi, se i presupposti si verificano il 1° gennaio dell'anno di presentazione, **il canone non è dovuto per il primo semestre dell'anno.**

In caso contrario, ovverosia se i presupposti si verificano tra:

- **il 2 gennaio e il 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva**, il canone non è dovuto per il secondo semestre dell'anno;
- **dopo il 1° luglio**, il canone **non è dovuto fino al primo semestre** dell'anno successivo.

**Modalità di presentazione della dichiarazione**

La presentazione della dichiarazione sostitutiva può avvenire in due modi:

- **direttamente da parte del contribuente** (o dell'erede) attraverso un'applicazione web specifica disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel;
- **con l'assistenza di un intermediario abilitato.**

**Nota bene**

La data di presentazione della dichiarazione **è quella indicata sulla ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la **trasmissione telematica non sia possibile**, la dichiarazione sostitutiva, accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento, **può essere inviata tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo:** Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.

**Attenzione!!**

In questo caso, la dichiarazione è considerata presentata nella data di spedizione riportata sul timbro postale.

---

In alternativa, **la dichiarazione**, firmata digitalmente, può essere inviata **tramite Posta Elettronica Certificata** (PEC) all'indirizzo [cp22.sat@postacertificata.rai.it](mailto:cp22.sat@postacertificata.rai.it).

**Modalità di presentazione della dichiarazione**

Applicazione web disponibile sul sito Agenzia entrate

Servizio postale in plico raccomandato senza busta

Posta Elettronica Certificata (PEC)

**Modalità di Pagamento del Canone RAI**

Il pagamento del canone RAI, solitamente diluito in rate mensili da 10, può avvenire attraverso **diverse modalità**, offrendo flessibilità e opzioni pratiche per i contribuenti. Oltre alle classiche rate, vediamo **le diverse opzioni disponibili**.

**Addebito sulla Bolletta Elettrica**

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il canone RAI **può essere pagato tramite addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica**.

**Nota bene**

L'importo addebitato a titolo di canone RAI rappresenta una **voce distinta in bolletta e**

**fiscalmente non imponibile** (D.M. 94/2016 e [circolare n. 45/E/2016](#)).

Il pagamento deve avvenire in **dieci rate mensili, addebitate sulle fatture dell'energia elettrica**, con scadenza successiva alla data di scadenza delle rate. Queste rate sono considerate scadute il primo giorno di ciascun mese da gennaio ad ottobre.



#### **Nota bene**

Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente o su altri mezzi di pagamento, precedentemente concesse per il pagamento delle fatture dell'energia elettrica, **si estendono automaticamente al canone di abbonamento televisivo**.

#### **Pagamento Mediante F24**

L'articolo 3, comma 7, D.M. 94/2016, stabilisce che in situazioni in cui nessun componente della famiglia anagrafica **sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili** o in presenza di erogazione dell'energia elettrica **al di fuori della rete nazionale**, il pagamento del canone RAI deve essere assolto per il **tramite modello F24**, utilizzando i seguenti codici per identificare i pagamenti:

- **TVRI** (rinnovo) e;
- **TVNA** (nuovo abbonamento).

Per il rinnovo, il versamento può essere effettuato in tre modalità:

1. in **un'unica soluzione**, entro il 31 gennaio.
2. in **due pagamenti semestrali**, entro il 31 gennaio e il 31 luglio.
3. in **quattro rate trimestrali**, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.

In caso di nuovo abbonamento, il canone è dovuto **dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio TV**.

#### **Addebito sulla Pensione**

È possibile effettuare il pagamento del canone RAI **mediante addebito sulla pensione**. Questa opzione è accessibile ai pensionati che **ne abbiano fatto richiesta all'ente previdenziale** entro **il 15 novembre dell'anno precedente a quello dell'abbonamento RAI**.



### **Attenzione!!!**

Per poter beneficiare di tale modalità di addebito, i richiedenti devono essere titolari di un reddito complessivo da **pensione lordo inferiore o uguale a 18.000 euro**, con riferimento all'anno precedente a quello della domanda, così come previsto dall'[articolo 38, comma 8, D.L. 78/2010](#).

---

### **Regime sanzionatorio**

Qualsiasi abuso comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, oltre al **canone dovuto e agli interessi di mora**, con un importo variabile **tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa**.